



Sezze, 3 ottobre 2025

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA dell'Ufficio Didattica
Ai docenti coordinatori di classe
Al Consiglio d'Istituto
Albo online

Circolare n. 41

OGGETTO: **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO (DPR 122/09, art.14 c.7)**

Si forniscono di seguito indicazioni in materia di monte ore da assicurare per la validità formale dell'anno scolastico ai sensi dell'art.14 c.7 del DPR 122/09 in cui si legge testualmente: "per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Per l'anno scolastico 2025/26 il limite massimo delle ore di assenza è così fissato:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Classi	Ore/anno	Ore/settimanali	Limite minimo di frequenza(ore)	Limite massimo di assenza (ore)
1 ^e ,2 ^e ,3 ^e ,4 ^e ,5 ^e	1056	32	792	264

ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

Classi	Ore/anno	Ore/settimanali	Limite minimo di frequenza(ore)	Limite massimo di assenza (ore)
1 ^e ,2 ^e ,3 ^e ,4 ^e ,5 ^e	1056	32	792	264

FILIERA 4+2 Percorso quadriennale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Classi	Ore/anno	Ore/settimanali	Limite minimo di frequenza (ore)	Limite massimo di assenze (ore)
1 [^]	1.320	40*	990	330

* Le 40 ore settimanali vengono assicurate attraverso codocenze che riducono il monte ore settimanale a 33 ore. Nelle ore di codocenza lo studente riceve l'apporto di due docenti ovvero un docente e 1 esperto esterno con registrazione su entrambe le discipline svolte



LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE UMANE OP. ECONOMICO SOCIALE

Classi	Ore/anno	Ore/settimanali	Limite minimo di frequenza(ore)	Limite massimo di assenze (ore)
1 ^e , 2 ^e	891	27	668	223
3 ^e , 4 ^e , 5 ^e	990	30	742	248

LICEO CLASSICO

Classi	ore/anno	ore/settimanali	Limite minimo di frequenza ore)	Limite massimo di assenze (ore)
1 ^e e 2 ^a GIN	924	28	693	231
3 ^a , 4 ^a LICEO	990	30	742	248
5 ^a LICEO	1023	31	767	256

La normativa vigente, in particolare l'art. 14, c. 7 del DPR 122/09 prevede: **“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite minimo di frequenza. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.**

Il Collegio dei docenti nella seduta del 24 settembre 2025, ha deliberato (Delibera n. 15) quanto segue: sono considerate assenze continuative per le quali è **possibile prevedere deroghe** ai limiti di cui sopra, le seguenti situazioni: si elencano i criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per attività sportiva di tipo agonistico debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI, con consegna programma annuale allenamenti e competizioni.
4. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.



5. Assenze per situazioni di particolare disagio socio-ambientale di cui sia a conoscenza il consiglio di classe
6. Assenze per terapie/cure mediche certificate
7. Assenze valutate dal DS in relazione a specifiche situazioni soggettive, solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.
8. Assenze per congedo mestruale solo casi documentati di particolare stato di sofferenza.
9. Assenze per particolare disagio derivante da turnazioni lavorative.

Giova ribadire che tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente frequenza per il conseguimento dei livelli minimi attesi delle competenti richieste dall'ordinamento per accedere alle classi successive ovvero all'esame conclusivo del percorso di studi.

Naturalmente, al di là della norma, frequentare le lezioni rappresenta un preciso impegno dello studente nell'esercizio di un diritto/ dovere all'istruzione e formazione e della famiglia responsabile dell'educazione e corresponsabile con la scuola del progetto di crescita intellettuale, professionale, culturale del proprio figlio/a. Se ci sono reali impedimenti che rendono difficile la frequenza, i consigli di classe assicureranno particolare attenzione nel monitoraggio delle singole situazioni delle assenze di ciascun studente mantenendo contatti costantemente aggiornati con la famiglia e in mancanza di riscontro attivando gli enti competenti per gli studenti in obbligo scolastico

Sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze pur documentate e rientranti nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa per il mancato raggiungimento dei requisiti minimi di accesso alla classe successiva o al completamento del percorso di studi.

Si precisa che l'attività di alternanza scuola-lavoro (oggi denominata "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" – PCTO) nei termini previsti dalla Legge 107/2015 è un percorso curricolare inserito nel PTOF dell'istituzione scolastica. Ne consegue che le eventuali ore di assenza degli allievi durante le attività di stage/formazione/attività in azienda e ogni altro percorso formativo previsto come PCTO, risultano a tutti gli effetti di legge, ore effettive di attività didattica ordinaria ancorché "fuori aula".

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Marra
*(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993)*